Bassano del Grappa 20 gennaio 2017

# La responsabilità medico sanitario

## Profili penali

**Sergio Sottani**

**Procuratore Forlì**

# La responsabilità medico sanitaria

- **Nesso causale e teoria del rischio.**
- **La spiegazione causale nel reato omissivo colposo.**
- **Il nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento.**
- **Causalità materiale e causalità giuridica.**
- **Cass. Sez. Un. n. 30328 del 2002** responsabilità di un sanitario per omicidio colposo dipendente dall'omissione di una corretta diagnosi, dovuta a negligenza e imperizia, e del conseguente intervento che, se effettuato tempestivamente, avrebbe potuto salvare la vita del paziente.

# Legge n. 189 del 2012 c.d. legge "Balduzzi"

- Art. 3 comma 1° "l'esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento delle proprie attività si attiene a **linee guida** e **buone pratiche** accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per **colpa lieve**"
- **Convenzione di Oviedo 1997**
- **Corte Cost. n. 295 del 2013**
- **La posizione di garanzia del medico tra fonti sostanziali e formali**

# Giurisprudenza in trasformazione

- **Cass. Sez. 4, n. 11493 del 2013 In tema di responsabilità medica, la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall'art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 opera soltanto per le condotte professionali conformi alle linee guida contenenti regole di perizia, ma non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imprudenza.**
- **Cass. Sez. 4, n. 16237 del 2013 In tema di responsabilità medica, l'art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189 esclude la rilevanza della colpa lieve a quelle condotte che abbiano osservato linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica.**

# Diritto penale e medicina: una difficile convivenza

- **Cass. Sez. 4, n. 7967 del 2013** relazione terapeutica
- **Cass. Sez. 4, n. 46753 del 2013** linee guida contengono solo regole di perizia
- **Cass. Sez. 4, n. 23283 del 2016** procedere d'ufficio all'accertamento del grado della colpa
- **Cass. Sez. 4, n. 15493 del 2016** privilegiare una tra opposte tesi scientifiche
- **Cass. Sez. 4, n. 14766 del 2016** terapia più aderente alle condizioni del malato e alle regole dell'arte psichiatrica
- **Cass. Sez. 4, n. 1846 del 2016** ometta di approfondire le condizioni cliniche generali dell'assistito e di assumere le necessarie iniziative per indurlo alla cura di tale patologia

# La responsabilità medico sanitaria

- **I criteri di accertamento.**
- **Prova scientifica e processo penale.**
- **L'ambito omissivo della colpa.**
- **Cass. Sez. 4, n. 27781 del 2013** nei reati omissivi impropri la causalità costruita su ipotesi e non già su certezze
- **Cass. Sez. 4, n. 5460 del 2013** Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta credibilità razionale, nel senso che l'ipotesi scientifica o la massima di esperienza generalizzata devono avere un elevato grado di conferma e le ipotesi alternative devono essere ragionevolmente escluse.

## Responsabilità penale dei sanitari

- **Cass. Sez. 4, n. 30991 del 2015** equivalenza delle cause
- **Cass. Sez. V, n. 11804 del 2014** parto cesareo
- **Cass. Sez. 4, n. 15495 del 2014** omessa assistenza
- **Cass. Sez. 4, n. 18301 del 2013** errore diagnostico
- **Cass. Sez. 4, n. 18658 del 2013** omessa scoperta complicanza
- **Cass. Sez. 4, n. 21527 del 2016** termine per proporre querela dal momento di conoscenza della possibilità che sula menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata

# Diritto penale e medicina: una difficile convivenza

- **Consenso informato**
- **Cass. Sez. 4, n. 21537 del 2015** mancata sollecitazione del consenso abbia impedito di acquisire la necessaria conoscenza delle condizioni del paziente medesimo
- **Cass. Sez. 4 n. 2347 del 2014** consenso informato non integra una scriminante
- **Cass. Sez. 5 n. 3222 del 2011** valido consenso informato
- **Le linee guida**
- **Cass. Sez. 5 n. 660 del 2014** rispetto linee guida non esclude colpa lieve

# Scienza giuridica e scienza medica

- **Le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica**
- **Cass. Sez. 4, n. 35922 del 2012** le linee guida non hanno il rango di fonti di regole cautelari codificate
- **Cass. Sez. 4, n. 7951 del 2014** le linee guida non devono essere ispirate ad esclusive logiche di economicità
- **Cass. Sez. 4, n. 24455 del 2015** rispetto delle linee guida accreditate presso la comunità scientifica non determina l'esonero dalla responsabilità penale del sanitario
- **Buone prassi accreditate scientificamente e "colpa protocollare"**
- **Cass. Sez. U, n. 2437 del 2009** rispetto dei protocolli e delle "leges artis", concluso con esito fausto

# Nodi insoluti

- **Prestazioni plurisoggettive**
- **Cass. Sez. 3, n. 5684 del 2014** responsabilità aiuto ed assistente medico
- **Cass. Sez. 4, n. 26966 del 2013** ometta di differenziare la propria posizione
- **Cass. Sez. 4, n. 19755 del 2009** errore diagnostico genericamente attribuito alla "equipe" nel suo complesso
- **Responsabilità per carenze di struttura e di organizzazione**
- **Colpa penale maggiormente selettiva e determinata**
- **Cass. Sez. 4, n. 43459 del 2012**, giudizio controfattuale, non aver rimosso, nel corso di un intervento chirurgico, una garza dall'addome del paziente

# Art. 6. Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria

- «Art. 590-*sexies*. – (*Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario*). - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
- Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».
- 2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.